



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Numero 38 del 26/09/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE COMUNE RADICONDOLI E COMUNE DI CASOLE D'ELSA PER COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 E ART. 23 L.R. TOSCANA 65/2014

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventisei del mese di settembre alle ore 09.30 nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

| | Presenti | Assenti | | Presenti | Assenti |
|----------------------------|----------|---------|------------------------------|----------|---------|
| BRAVI EMILIANO | X | | BORRI MORENO | X | |
| TOZZI MARCO | | X | BARDUCCI ETTORE | X | |
| CAVICCHIOLI LARA | | X | QUERCINI MAURIZIO | X | |
| FIORENZANI FERNANDO | X | | MARRAMI MARIO ARNOLDO | | X |
| GALMACCI LAURA | X | | | | |
| GARAFFI FAUSTO | X | | | | |
| CAMBI CESARE | | X | | | |

Presiede l'adunanza il Sig: BRAVI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario C/le TOSCANO FABIO incaricato della redazione del presente verbale.

Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1[^] del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000

Il **Responsabile del Settore** esprime parere Favorevole in ordine alle Regolarità Tecnica.
Data 19/09/2018 Il Responsabile Fto Bravi Emiliano

Il Responsabile del **Settore Amministrativo-Contabile** esprime parere in ordine alla Regolarità Contabile
Data Il Responsabile Fto Muzzi Stefania

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Fto BRAVI EMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto TOSCANO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 19/10/2018 per rimanervi 15 gg consecutivi al n°

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto TOSCANO FABIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Immediatamente esecutiva

La presente deliberazione è **esecutiva** in data 26/09/2018 :

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto TOSCANO FABIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
19/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Toscano Fabio



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.39 del 19/09/2018

Ufficio: PROPOSTE DI CONSIGLIO
COMUNALE

Assessore: Emiliano Bravi

Responsabile del Procedimento: Biligiardi
Simonetta

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE COMUNE RADICONDOLI E COMUNE DI CASOLE D'ELSA PER COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - EX ART. 30 d.IGS. 267/2000 E ART. 23 L.R. TOSCANA 65/2014

Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1[^] del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Settore esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.

Data 19/09/2018

Il Responsabile: Fto Bravi Emiliano

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile parere in ordine alla Regolarità Contabile /
Attestazione Copertura Finanziaria

Data

Il Responsabile: Fto Muzzi Stefania



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

VISTO che la Legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” individua la pianificazione d'area vasta quale strumento essenziale per la promozione di politiche di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle funzioni territoriali con riferimento anche all'esigenza di contrasto al consumo di suolo;

ATTESO che la Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 e s.m.i., nell'intento di stimolare i Comuni alla revisione dei propri strumenti di pianificazione per adeguarli agli indirizzi della legge stessa e del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT/PPR) introduce un innovativo apparato normativo che, in particolare:

- con l'art. 222 comma 2 obbliga i Comuni ad avviare il procedimento per la formazione di un nuovo Piano strutturale entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge;
- con gli articoli dal 228 al 234 detta disposizioni transitorie che individuano i procedimenti da attuare per adeguare gli strumenti a seconda della casistica nella quale i singoli comuni possono trovarsi;
- con gli artt. 10, 92, 94 e 95, opera una revisione degli strumenti di pianificazione, distinguendo in modo ancora più netto rispetto alla precedente L.R. n.1/2005 la parte strategica della pianificazione da quella operativa, operando in particolare un riposizionamento del Regolamento urbanistico su una dimensione puramente attuativa delle scelte strategiche operate con il Piano Strutturale, ridefinendolo al Piano Operativo;
- incentiva i processi di coordinamento delle politiche di pianificazione, individuando quale strumento di attuazione di questi processi il Piano Strutturale Intercomunale (art.23 della L.R. n. 65/2014), anche per i Comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, mantenendo in vigore, fino alla individuazione dei nuovi ambiti sovra comunali da parte della Giunta Regionale (art.28) i vecchi ambiti “indicati nella tabella di cui allegato B della legge n. 65/2014 e corrispondenti a quelli già allegati dalla L.R. n.1/2005” (art.225);

ATTESO che la Regione Toscana promuove la pianificazione di area vasta con la “pianificazione sovracomunale”;

CONSIDERATO che secondo la disciplina dell'art. 23 della l.r. n. 65/2014 i comuni possono procedere all'adozione e all'approvazione del piano strutturale intercomunale con le modalità stabilite dallo stesso articolo ed approvano l'atto di esercizio associato del piano strutturale intercomunale, con il quale costituiscono un ufficio unico di piano mediante, tra l'altro, la stipula, tra di loro, della convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

CONSIDERATO inoltre che:

- l'esercizio associato è svolto tra comuni contermini rientranti nel medesimo ambito sovra comunale;
- l'ente responsabile dell'esercizio associato avvia il procedimento del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 17 della l.r. n. 64/2015 e trasmette il relativo atto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 della stessa legge, a tutti i comuni associati;
- qualora la proposta di piano strutturale intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l'ente responsabile dell'esercizio associato convoca la conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 della l.r. n. 65/2014, alla quale partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana, l'ente responsabile dell'esercizio associato e i comuni associati, nonché su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione;
- in caso di convenzione, l'organo competente, individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lett. c), della l.r. n. 68/2011, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l'adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della l.r. n. 65/2014;
- le osservazioni sono presentate all'ente responsabile dell'esercizio associato che provvede



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

all'istruttoria. L'esito dell'istruttoria è trasmesso all'organo competente (comune capofila) che predispone le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e adegua in tal senso il piano strutturale intercomunale adottato trasmettendolo ai comuni associati;

- comuni associati approvano il piano strutturale intercomunale controdeducendo alle osservazioni nel senso indicato dall'organo competente (comune capofila). Con l'atto di approvazione ciascun comune può apportare al piano strutturale intercomunale adottato esclusivamente le modifiche indicate dall'organo. Qualora una delle amministrazioni ritenga, a seguito delle osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori modifiche, trasmette le relative proposte all'ufficio unico di piano;
- il piano strutturale intercomunale diventa efficace con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), effettuata a cura dell'ente responsabile della gestione associata, dell'avviso dell'avvenuta approvazione da parte dei comuni associati;
- il piano strutturale intercomunale sostituisce, per i rispettivi territori, il piano strutturale dei comuni. Qualora non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista efficacia per i rispettivi territori;
- nel caso in cui sia necessario variare gli strumenti di pianificazione territoriale della provincia, della città metropolitana e della Regione, l'ente responsabile dell'esercizio associato promuove l'accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della l.r. n. 65/2014;
- alle varianti al piano strutturale intercomunale si applicano le disposizioni dell'art. 23 della l.r. n. 65/2012, fermo restando il procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale, di cui all'art. 32-bis della l.r. n. 65/2014;
- nel caso di varianti approvate ai sensi dell'articolo 34 e dell'articolo 35 della l.r. n. 65/2014, l'ufficio di piano procede all'aggiornamento del piano strutturale intercomunale;
- con deliberazione della Giunta regionale sono individuate forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali;

ATTESO che il piano strutturale intercomunale contiene le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il PIT, il PTC della Provincia di Siena, con particolare riferimento:

- a) alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;
- b) all'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale;
- c) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale;
- d) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all'articolo 102 della l.r. n. 65/2014;

CONSIDERATO che il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre anni e sei mesi decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 23, comma 5 della l.r. n. 65/2014 e che la decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio;

VISTO il decreto della Regione Toscana, Direzione urbanistica e politiche abitative n. 6542 del 20.04.2018 di approvazione del Bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei piani strutturali intercomunali, ex art. 23 della l.r. n. 65/2014 il quale è stato successivamente integrato e modificato con Decreto n.13590 del 27.08.2018;

ATTESO che possono presentare domanda di contributo, entro il 28 settembre 2018, due o più comuni riuniti in Associazioni o Unioni, secondo il disposto di cui agli artt. 23, 24 e 94 della l.r. n.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 17.09.2018 recante in oggetto "Atto d'indirizzo della Giunta comunale all'approvazione della gestione associata dell'elaborazione del Piano strutturale intercomunale PSI con il comune di Radicondoli", con la quale si afferma indirizzo strategico per le Amministrazioni comunali contermini di Casole d'Elsa e Radicondoli di dotarsi di un Piano Strutturale Intercomunale per realizzare un comune disegno e per rispondere alle domande emergenti dal territorio, nella consapevolezza che le dinamiche insediative e socio-economiche individuino confini spaziali sempre meno corrispondenti a quelli amministrativi, inoltre per definire politiche coordinate per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e del paesaggio;



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

VISTI INOLTRE:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione della Direttiva 42/2001/CE per la disciplina delle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ed in particolare l’art. 6, circa la definizione dei piani e programmi che sono soggetti alla VAS e l’art. 12 che definisce la procedura da attivare al fine della “verifica di assoggettabilità”;
- la Legge Regionale Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni contenente “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

VISTO che l’art. 5 bis della L.R. 10/2010- Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS (articolo introdotto con la L.R.T. 6/2012) stabilisce che:

“1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:

- a) piano di indirizzo territoriale;*
- b) piano territoriale di coordinamento;*
- c) piano strutturale;*
- d) regolamento urbanistico;*
- e) piano complesso d’intervento;*
- f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;*
- g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.”*

RITENUTO, in conformità alla citata L.R.T. 10/2010 e al fine di una ampia valutazione di natura ambientale e del coinvolgimento nel procedimento formativo della variante della cittadinanza e dei soggetti competenti in materia ambientale di sottoporre a verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica la Variante di cui trattasi secondo le procedure previste dalla L.R.T. n.10/2010. art. 22;

PRESO ATTO che le procedure di VAS prevedono alcune figure obbligatorie tra le quali l’autorità competente e l’autorità procedente, ed il proponente così come definite dall’articolo 4, comma 1 lettere h) e i) della citata legge regionale;

CONSIDERATO che ex articolo 12 della LR 10/2010 l’autorità competente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all’autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

ATTESO che i comuni per i piani e programmi di loro competenza individuano, nell’ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, dell’art. 12 della LR 10/2010 e possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata;

RILEVATO che le funzioni dell’autorità competente sono esplicitate dall’art. 13 delle L.R.T. 10/2010:

- assicura il dialogo con il proponente e collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso;
- emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3, della legge;
- collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
- esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio;



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

DATO ATTO che l'art. 20 della L.R. 68/2011 c. 2 lett. c) espressamente recita: "la convenzione indica:.....c) la costituzione e le norme di funzionamento di un organo comune composto dai Sindaci o Presidenti di Provincia o loro delegati che assume il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli Enti;"

ATTESO pertanto che tale organo, quale organo comune, debba essere composto dai sindaci dei Comuni di Casole d'Elsa e Radicondoli o loro delegati, assumendo il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti ed in particolare, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per la rispettiva adozione;

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina la stipula delle convenzioni tra i Comuni per l'esercizio associato di funzioni prevedendo quale modalità di gestione la costituzione di un ufficio comune;

VISTO lo schema di convenzione per la gestione associata dell'elaborazione e redazione del Piano Strutturale Intercomunale, che si allega al presente atto sub lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto di dover procedere all'approvazione dello stesso;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, nonché il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PROPONE

Per quanto espresso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. Di approvare la convenzione per la gestione associata, attraverso la costituzione di un ufficio comune, per l'elaborazione e redazione del Piano strutturale Intercomunale (P.S.I.), secondo lo schema che si allega al presente atto sub lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la convenzione verrà stipulata tra i Comuni di Casole d'Elsa e Radicondoli e che il Comune di Casole d'Elsa è individuato quale Comune capofila;
3. Di dare atto che il ruolo di autorità precedente ai sensi dell'art.15, comma 1bis della LR 10/2010 è individuato nei singoli Consigli comunali dei Comuni associati, in quanto entrambi i soggetti che adottano e approvano il piano intercomunale di cui all'art. 23 della l.r. n. 65/2014;
4. Di dare atto che il Comune di Casole d'Elsa, mediante deliberazione della Giunta comunale, provvede a:
 - a) individuare il responsabile del procedimento del servizio associato, ai sensi degli articoli 17 e 18 della l.r. n. 65/2014;
 - b) individuare il garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 37 della l.r. n. 65/2014;
 - c) avviare il procedimento del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 17 della l.r. n. 65/2014 e trasmettere il relativo atto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 della stessa legge ed al Comune di Radicondoli;



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

- d) individuare, nell'ambito della propria autonomia, tra i tecnici dei comuni associati, ovvero tra i soggetti a tal fine già individuati dai medesimi Comuni associati, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, dell'art. 12 della LR 10/2010 ed esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata;
5. Di dare atto che sarà il Comune di Radicondoli, a seguito della stipula della Convenzione di cui trattasi, a procedere all'affidamento dell'incarico, al soggetto, già individuato dallo stesso Comune, per la predisposizione del documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, in maniera di Valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e la predisposizione della richiesta di contributo da inviare a cura dell'Ente capofila. Le somme utilizzate dal Comune di Radicondoli per l'affidamento dell'incarico di cui al primo periodo, saranno rimborsate, in quota parte, dal Comune di Casole d'Elsa, nei modi e nei termini stabiliti dall'organo di cui all'art. 6 dello schema di Convenzione;
6. Di dare atto che l'organo competente, quale organo comune, composto dai sindaci dei Comuni Casole d'Elsa e Radicondoli o loro delegati, assume il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti ed in particolare, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per la rispettiva adozione;
7. Di dare atto infine che al momento il presente atto, non comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente e le risorse eventualmente occorrenti alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione saranno individuate, con successivi separati atti previa verifica delle necessarie coperture finanziarie, nel rispetto dell'ordinamento contabile e dei vincoli di finanza pubblica, tempo per tempo vigenti;
8. Di stabilire che il presente schema di convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali, al fine di migliorarne il contenuto;
9. Di demandare:
 - a) al Responsabile del competente servizio il compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
 - b) al Sindaco la sottoscrizione della convenzione.
10. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere alla presentazione della domanda di contributo alla Regione Toscana, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

Accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli interventi, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, il primo punto in ordine del giorno.

IL SINDACO

Illustra in termini generali la proposta di cui all'ordine del giorno e dà la parola alla consigliera Laura Galmacci ai fini della più analitica descrizione della stessa.

La consigliera Galmacci pertanto si sofferma sulle motivazioni che hanno indotto il Comune alla odierna proposta, redatta peraltro con carattere di urgenza ai fini del rispetto del termine per l'ottenimento del contributo regionale.

Prende la parola il Sindaco che sottolinea altresì come il fine perseguito sia quello di evitare la salvaguardia, motivo per il quale è preferibile procedere oggi, piuttosto che dopo le elezioni, all'avvio dell'iter concernente il Piano Strutturale.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Maurizio Quercini del gruppo di minoranza consigliere il quale non può non osservare come anche in tale circostanza l'Amministrazione sia arrivata all'ultimo tuffo ma soprattutto ritiene che il Piano Strutturale è possibile che sia necessario non redigerlo ex novo quanto piuttosto semplicemente adeguarlo alle eventuali nuove necessità. In tal senso una rimodulazione in luogo della redazione di un nuovo Piano Strutturale avrebbe evitato la "tagliola" della salvaguardia rendendosi a quel punto necessario procedere con l'approvazione del solo Piano Operativo.

Ci si chiede altresì come si possa giustificare la fretta con la quale si è, da ultimo, convocato il Consiglio e redatta la proposta di cui trattasi con l'argomento del rispetto del termine per l'ottenimento del contributo.

Si ricorda infatti che il Comune di Radicondoli chiude puntualmente ogni esercizio finanziario con avanzi di amministrazione ben cospicui che magari avrebbero potuto essere utilizzati anche per le odierne necessità.

Infine non può non rilevarsi come i Comuni di Casole d'Elsa e Radicondoli siano in generale due Comuni molto affini ma tuttavia con talune importanti diversità. Si pensi ad es. al campo della Geotermia che vede i due Comuni su posizioni diametralmente opposte.

Si sarebbe pertanto potuto, magari con maggior calma, trovare un'intesa con comuni maggiormente affini.

Prende la parola il Sindaco il quale innanzitutto ritiene che bisognerebbe possedere maggiore coerenza poiché una volta si dice che il Comune si lascia sfuggire i contributi, un'altra che gli stessi sono inutili in considerazione dell'avanzo finanziario che annualmente si forma.

Personalmente ritiene che se c'è la possibilità ciascun contributo debba essere raggiunto.

Il perché poi si è scelto Casole d'Elsa e non Chiusdino, anche su questo bisognerebbe essere più coerenti e ricordare quando la Val di Merse non veniva più considerata di buon occhio e l'attenzione di tutti cadeva sulla Valdelsa.

In terzo luogo si contesta l'affermazione concernente lo stato di abbandono dell'Ufficio Tecnico Comunale che, dopo un periodo di innegabili travagli dovuti tanto a pensionamenti tanto a malattie, sta adesso ricostituendosi attraverso le assunzioni.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Ettore Barducci capogruppo di minoranza consigliere, il quale effettivamente trova fondata l'obiezione espressa dal consigliere Quercini non soltanto sulla circostanza della possibilità di pensarci un po' prima ma anche sulla possibilità di intervenire esclusivamente con della varianti e successivamente con il Piano Operativo. In effetti sotto questo aspetto l'iniziativa appare un po' laboriosa e macchinosa. Infine non si nascondono le proprie perplessità in ordine a tutto ciò che si prospetta e sarà necessario affrontare in ordine ad un nuovo Piano Strutturale.



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

Chiede e ottiene la parola il consigliere Quercini il quale peraltro lamenta anche una mancanza di correttezza politica giacchè si prende oggi un impegno il cui mantenimento necessariamente investirà la nuova amministrazione eletta nel maggio 2019.

Uditi gli interventi ed esaurita la discussione, si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta;

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;

Con la seguente votazione :

- Presenti e votanti n° 7
- Favorevoli n° 5
- Contrari n° 1 Consigliere Maurizio Quercini gruppo minoranza consiliare
- Astenuti n° 1 Consigliere Ettore Barducci capogruppo minoranza consiliare

D e l i b e r a

1. Di approvare la proposta in ordine del giorno.
2. Di dichiarare con la seguente separata votazione :
 - Presenti e votanti n° 7
 - Favorevoli n° 5
 - Contrari n° 1 Consigliere Maurizio Quercini gruppo minoranza consiliare
 - Astenuti n° 1 Consigliere Ettore Barducci capogruppo minoranza consiliare

il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi Art. 134 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000.